

Legge regionale 18 luglio 1985 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

**Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.**

**TITOLO V**

*DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

**Art. 25**

*Norme di salvaguardia(1)*

Fino all' approvazione dei piani attuativi di cui all' articolo 11 della presente legge, le Unità sanitarie locali, nello svolgimento delle proprie funzioni, si attengono agli indirizzi ed alle disposizioni della presente legge.

Fino all' approvazione del piano attuativo, è impedita l' apertura di nuovi presidi e servizi, l' incremento di posti - letto, l' istituzione di nuovi servizi e la copertura di posti in organico che si rendessero vacanti in presidi e servizi per cui è prevista la disattivazione o la riconversione.

Note:

**1** Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.

**Art. 26**

*Approvazione degli allegati(1)*

Sono approvati i seguenti allegati:

All. 1 - I contenuti della programmazione sanitaria regionale e attuativa di Unità sanitaria locale.

All. 2 - Organizzazione delle attività e delle funzioni sanitarie.

All. 3 - Organizzazione regionale della rete di emergenza.

All. 4 - Attivazione e completamento della rete poliambulatoriale.

All. 5 - Riduzione e riqualificazione dei posti letto ospedalieri.

All. 6 - Indirizzi ed azioni per la tutela e promozione della salute delle persone anziane.

All. 7 - Politica della spesa.

Note:

1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.

## **Art. 27**

### *Entrata in vigore della legge(1)*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.